



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio finanziario.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrata riscossa nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu (imposta municipale propria), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del responsabile della 2^a Area "Servizi finanziari ed Interni", in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio finanziario.
2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 relativamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il titolare di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Il Responsabile della 2^a Area "Servizi finanziari ed interni", all'inizio di ciascun anno finanziario (o, relativamente all'anno 2019, dopo l'approvazione del regolamento), predispone un progetto il quale stabilisce le attività da incentivare, gli obiettivi e gli indicatori di risultato ed individua il personale coinvolto, che verrà approvato da parte della Giunta Comunale, previa contrattazione con le parti sindacali.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi fissati e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.